RAZIONALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE CONTRATTUALI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

Art. 3

Disposizioni in materia di poteri di spesa

Per il conseguimento degli obiettivi loro affidati i comandanti degli alti comandi di cui al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, delle regioni militari territoriali, dei dipartimenti marittimi e delle regioni aeree, nonche' gli ufficiali generali ed i colonnelli delle Forze armate e gradi corrispondenti preposti ad organismi militari provvisti di autonomia amministrativa, esercitano i poteri di spesa nei limiti dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma.

Versione in vigore dal 6 febbraio 1999, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Razionalizzazione delle procedure contrattuali dell'Amministrazione della difesa
Estremi	Decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-496-1998/art-3-disposizioni-in-materia-di-poteri-di-spesa/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it